



COMUNE DI BENEVENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011 VERSAMENTO PER L'ANNO 2011 - DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2010

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 8.8.1996, n° 437, convertito in legge 24.10.1996 n° 556 e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, commi 48 e seguenti della legge 23.12.1996 n° 662;
Visto l'art. 1 del D.L. n° 93 del 21/5/2008;

INFORMA

Che entro il **16 GIUGNO 2011** deve essere effettuato il versamento della **rata di acconto** dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno d'imposta 2011. La base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2011, è costituita dalla rendita risultante al catasto al 1° Gennaio 2011, rivalutata del 5%, così come disposto dall'art.3, comma 48, Legge 662/96;
La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi le stesse caratteristiche;
I fabbricati rurali, non rientranti agli effetti fiscali nelle condizioni previste dall'art.2, comma 1 del D.P.R. 23.03.98, nr.139, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, sono soggetti al pagamento dell'I.C.I.

Si rammenta che con D.L. n°93 del 21 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°124 del 28/5/2008, è stata abolita l'ICI sull'abitazione principale. Di seguito uno stralcio dell'art. 1 D.L. n°93 del 21 maggio 2008

Art. 1 (Esenzione Ici abitazione principale)

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

N.B. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro titolo reale, risiede anagraficamente, salvo prova contraria.

Ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno d'imposta 2011 le aliquote sono le seguenti :

aliquota del 5 per mille da applicarsi:

alle abitazioni locatate, per le quali risultino essere stati registrati contratti di locazione da un periodo non inferiore a due anni, ai soggetti con condizioni economiche disagiate e reddito Ise (indicatore situazione economica) inferiore a 9.000 € annui riferiti all'anno fiscale 2010;

ai lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati il cui stato risulti da iscrizione a strutture pubbliche di collocamento, invalidi civili riconosciuti al 100%, che risultino proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali a2, a3, a4, a5, a6, a7, oltre box e/o altre pertinenze, che non possiedano altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) in tutto il territorio nazionale ed abbiano reddito ise (indicatore situazione economica) inferiore a 9.000 € annui riferiti all'anno fiscale precedente a quello per cui si versa l'imposta ICI.

I requisiti del precedente comma devono essere posseduti alla data del 31.12.2010.

aliquota del 7 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili ed a tutte le unità immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese quelle di proprietà di società immobiliari;

aliquota del 9 per mille da applicarsi ai fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (né altrimenti occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da un periodo inferiore a due anni nonché ai restanti fabbricati non locati (né altrimenti occupati) indipendentemente dalla durata della mancata locazione.

SCADENZE VERSAMENTI - CONTO CORRENTE

Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 2011 può essere eseguito sul conto corrente postale n° **80349160 intestato a : COMUNE DI BENEVENTO - Servizio Tesoreria I.C.I.** - via Annunziata Pal. Mosti Benevento 82100 o mediante modello F24 reperibile presso gli uffici postali e presso qualsiasi sportello bancario, con le seguenti modalità:

ACCONTO – entro il 16 giugno 2011, nella misura del 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni del 2011;

SALDO – entro il 16 dicembre 2011, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla rata versata in acconto.

UNICA SOLUZIONE – entro il 16 giugno 2011, effettuando il calcolo dell'imposta dovuta con l'applicazione dell'aliquota e delle detrazioni in vigore per l'anno d'imposta 2011.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI

Ai sensi del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 18/12/2007 ha stabilito l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, **per cui non sarà più obbligatoria la dichiarazione ICI** riferita alle variazioni direttamente desumibili dagli atti per le quali siano applicabili le procedure telematiche previste per il modello unico informatica di cui al D.Lgs. 463/1997.

Per le variazioni avvenute nell'anno 2010 la dichiarazione ICI può essere presentata al Servizio Entrate – Ufficio ICI del Comune di Benevento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2010 (**tra il 2 maggio ed il 30 settembre 2011**), oppure può essere spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio, utilizzando, per la compilazione, gli appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio e distribuiti gratuitamente oppure prelevati dal sito www.finanze.it

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportello del Servizio Entrate osservano il seguente orario

Lunedì:	9:00	–	11:30
Martedì:	15,30	-	17,00
Mercoledì:	9:00	–	11:30
Giovedì	15,30	-	17,00
Venerdì:	9:00	–	11:30

NOTIZIE UTILI

- **SERVIZIO ENTRATE:** Via del Pomerio, struttura Megaparcheggio (piano terra). - telefono: 0824 – 772.823 - 772.829 - 772.825 - 772.821 - fax 08241810559
- **U.R.P.:** Via del Pomerio, struttura Megaparcheggio (piano terra).
- **SITO WEB:** www.comune.benevento.it/tributi.htm
- **Email** tributi@comune.benevento.it